



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

Art. 1 – OGGETTO, FINALITÀ E TIPOLOGIA DI STUDENTE

1. L'Università di Foggia (nel seguito, per brevità, anche "Università"), in conformità con quanto disposto dall'art. 1, comma 254 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. legge di stabilità 2017), definisce i livelli di contribuzione studentesca dei corsi di studio attivati nel rispetto dei principi di equità, gradualità e progressività, al fine di garantire il diritto allo studio e di premiare l'impegno e il merito.

2. Sono disciplinati dal presente regolamento i contributi omnicomprensivi annuali per tutti i corsi di studio, nonché i contributi dovuti per servizi su richiesta dello studente per esigenze individuali.

3. Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo e di tassa regionale per il diritto allo studio.

4. Presso l'Università di Foggia si iscrivono studenti a tempo pieno e studenti a tempo parziale. Tale distinzione è determinata dal numero dei crediti formativi universitari (C.F.U.) acquisibili in un anno accademico dall'una e dall'altra figura. Nello specifico:

- a) lo studente a tempo pieno si iscrive prevedendo di sostenere il numero di esami presenti nel piano di studi nel rispetto degli ordinamenti didattici di ogni singolo Corso di Laurea;
- b) lo studente a tempo parziale (art. 28) si iscrive prevedendo di sostenere il 50% dei crediti formativi universitari presenti nel piano di studi dell'anno di riferimento del singolo Corso di Laurea (compresi quelli curriculari collegati a seminari, laboratori, tirocini, stage, idoneità e altre attività previste nei regolamenti didattici dei corsi di studio).

5. L'Università di Foggia al fine di accrescere la dimensione internazionale dell'Ateneo promuove e sostiene le mobilità internazionali studentesche. Le attività sostenute all'estero sono trascritte nella carriera dello studente al termine della sua esperienza internazionale secondo quanto disciplinato dal "Regolamento di Ateneo per le mobilità studentesche".

Art. 2 – IMMATRICOLAZIONE: REQUISITI

1. I Corsi di Laurea possono essere:

- a) a libero accesso;
- b) a numero programmato nazionale o locale, nel qual caso si prevede una prova selettiva per l'accesso.

2. Lo studente, per essere immatricolato a un Corso di Laurea di primo livello e a ciclo unico, deve essere in possesso di Diploma, rilasciato da Istituto di Istruzione Secondaria Superiore, oppure di altro titolo di studio, conseguito all'estero, riconosciuto idoneo e corredato dalla "Dichiarazione di valore", rilasciata dalla

Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese dove il titolo è stato conseguito. In ogni caso, ove sussistano dubbi sull'idoneità del titolo posseduto, potrà essere richiesta la conferma del titolo all'Istituto di competenza.

3. Il titolo di studio deve essere autocertificato, indicando la tipologia di maturità conseguita, la votazione, l'Istituto presso il quale è stato conseguito e l'anno scolastico di conseguimento. L'Università acquisisce direttamente dall'istituto di provenienza la conferma del titolo di studio.

4. Lo studente per essere immatricolato a un Corso di Laurea Magistrale, non a ciclo unico, deve essere in possesso di laurea o di diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Per l'iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale, non a ciclo unico e ad accesso libero, il Regolamento Didattico del Corso di Studio stabilisce specifici criteri di accesso atti a verificare il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della preparazione iniziale.

5. Sono a numero programmato i Corsi di Laurea per i quali è previsto un numero massimo di studenti per anno. Alcuni di questi corsi sono a numero programmato per effetto della normativa nazionale, altri lo sono sulla base dei requisiti stabiliti dalle Strutture Didattiche competenti.

6. Per i Corsi di Laurea a numero programmato è pubblicato un bando di ammissione contenente tutte le informazioni necessarie per accedere alla prova propedeutica all'iscrizione al corso stesso.

Art. 3 – IMMATRICOLAZIONE: MODALITA'

1. Per accedere alla procedura di immatricolazione ai Corsi di Laurea è necessario, entro i termini previsti, consegnare agli sportelli o spedire, mediante raccomandata, alla Segreteria Studenti di competenza, la seguente documentazione debitamente sottoscritta:

- a) domanda redatta su apposito modulo da compilarsi on-line. In caso di immatricolazione ad un Corso di Laurea Magistrale, non a ciclo unico, va presentato anche il curriculum degli studi precedenti;
- b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- c) una fotografia in formato tessera;
- d) attestazione di pagamento della tassa di iscrizione come indicato nell'allegato A;
- e) attestazione ISEE per prestazioni universitarie relativa all'anno di iscrizione di riferimento ed eventualmente ISEE corrente nei casi normativamente previsti. Lo studente è tenuto ad autorizzare l'Università, attraverso la sua pagina personale sul portale web esse3, all'acquisizione del modello ISEE nella banca dati Inps. Lo studente è tenuto, preventivamente all'autorizzazione, a richiedere presso un caf/commercialista il rilascio della Dichiarazione sostitutiva Unica con annesso modello ISEE per prestazioni Universitarie (eventualmente ISEE corrente nei casi normativamente previsti). L'autorizzazione alla acquisizione del dato su ESSE3 dovrà essere effettuata entro il 15 novembre.

Qualora il consenso all'acquisizione non venga dato entro il 15 novembre, lo studente ha la possibilità di autorizzare la stessa entro e non oltre la data ultima del 31 marzo, previa corresponsione di una sanzione, come indicato nella tabella dell'allegato A, purché l'attestazione ISEE faccia riferimento all'anno di iscrizione.

2. È incompatibile, in accordo alla normativa vigente, la contemporanea iscrizione a più Corsi di Laurea, anche di altre Università, a Master, a dottorati di ricerca o a scuole di specializzazione. La contemporanea iscrizione comporta l'annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 12.

3. L'immatricolazione, per tutti i Corsi di Laurea, va effettuata dal 23 luglio al 31 ottobre.

4. Qualora lo studente presenti richiesta di immatricolazione dal 1 al 15 novembre, dovrà provvedere al pagamento della tassa di richiesta tardiva di immatricolazione, come indicato nella tabella dell'allegato A.

4bis. L'immatricolazione oltre il termine del 15 novembre è concessa eccezionalmente agli studenti dei corsi a numero programmato, per i quali l'iscrizione può essere condizionata allo scorrimento delle graduatorie. Lo studente ha diritto ad usufruire dei vantaggi economici rinvenienti dell'attestazione ISEE.

5. Per partecipare alle prove di ammissione ai Corsi di Laurea a numero programmato nazionale o locale, il candidato deve effettuare il pagamento della tassa di iscrizione al test selettivo, come da tabella dell'allegato A. Per essere ammesso alla prova selettiva, il candidato deve, in fase di identificazione, presentare:

- a) documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione al test selettivo;
- c) conferma di prenotazione alla prova stessa.

Art. 4 – ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

1. L'iscrizione ad anni successivi al primo deve essere effettuata, dal 23 luglio al 15 novembre, con il versamento della tassa di iscrizione indicato nell'allegato A. L'importo dovuto a titolo di contributo onnicomprensivo annuale verrà versato, successivamente, in modalità rateizzata secondo le scadenze specificate all'art. 18, co. 13, con le modalità indicate al successivo co. 5. Qualora lo studente presenti richiesta di iscrizione oltre il termine del 15 Novembre, dovrà provvedere al pagamento della tassa di richiesta iscrizione tardiva, come indicato nella tabella dell'allegato A.

2. Lo studente che intende beneficiare delle agevolazioni in merito alla riduzione del contributo onnicomprensivo annuale, deve autorizzare l'Ateneo, entro il termine del 15 novembre, all'acquisizione dell'attestazione ISEE per prestazioni universitarie (eventualmente ISEE corrente nei casi normativamente previsti), presso la banca dati dell'INPS, utilizzando la procedura on-line.

Qualora il consenso all'acquisizione non venga dato entro il 15 novembre, lo studente ha la possibilità di autorizzare la stessa entro e non oltre la data ultima del 31 marzo, previa corresponsione di una sanzione, come indicato nella tabella dell'allegato A, purché l'attestazione ISEE faccia riferimento all'anno di iscrizione.

3. Il mancato rispetto delle scadenze indicate all'art. 18 co. 13 determina l'emissione dell'indennità progressiva di mora, come previsto dall'art. 19.

4. Gli esami eventualmente sostenuti dallo studente che non sia in regola con il pagamento delle rate del contributo onnicomprensivo e delle eventuali more, non saranno registrati in carriera fino alla regolarizzazione della propria posizione debitoria, da effettuarsi tassativamente entro e non oltre il 15 novembre.

4 bis. Oltre tale data non sarà più possibile prenotarsi agli esami e iscriversi all'a.a. successivo. Eventuali atti di carriera risultanti in debito di pagamento saranno annullati di ufficio.

5. Il pagamento della tassa di iscrizione e del contributo onnicomprensivo annuale e dell'indennità progressiva di mora avviene tramite le modalità previste dal portale "Servizi on-line ESSE3".

6. Lo studente che abbia presentato domanda di laurea per la sessione straordinaria, qualora non consegua il titolo nella stessa, può perfezionare l'iscrizione ed accedere alla seduta di laurea immediatamente successiva tramite il solo pagamento di una tassa forfettaria pari a € 200 oltre l'imposta di bollo e la tassa A.DI.S.U. a condizione che abbia superato tutti gli esami entro la data del 30 aprile. Qualora lo studente non consegua il titolo nella sessione immediatamente successiva è tenuto ad effettuare il pagamento del contributo onnicomprensivo annuale entro e non oltre il 30 giugno. In tale circostanza non incorrerà nel pagamento dell'indennità progressiva di mora.

Art. 5 – IMMATRICOLAZIONE ED ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI

1. Per quanto concerne l'immatricolazione degli studenti stranieri ai Corsi di Laurea, l'Università si attiene alle procedure definite dalle disposizioni del Ministero dell'Università e della Ricerca in accordo con i Ministeri degli Affari Esteri e dell'Interno.

2.L'Università consente l'accesso a tutti i candidati comunitari e non comunitari, a prescindere dalla cittadinanza. Nel caso di più cittadinanze, delle quali una sia italiana, prevale quella italiana (art.19, co. 2, L. n. 218/1995).

3.Entro i termini previsti, i cittadini stranieri comunitari, ovunque residenti, e quelli extracomunitari, possono accedere alla formazione universitaria secondo la normativa vigente, purché in possesso di titolo di studio valido e dopo aver superato le eventuali prove di ammissione stabilite per il Corso di Laurea prescelto.

ART. 6 – EQUIPOLLENZA

1.L'equipollenza è una forma complessa di riconoscimento accademico che si basa sulla valutazione analitica di un titolo di istruzione superiore straniero con lo scopo di verificare se esso corrisponda in modo dettagliato per livello e contenuti ad analogo titolo universitario italiano, tanto da poterlo definire equivalente e dargli così lo stesso valore giuridico, definendolo "equipollente". In particolare:

- a) in presenza di Accordi bilaterali che stabiliscono l'equipollenza tra titoli, effettuati i controlli amministrativi sulla documentazione, l'Ateneo delibera l'equipollenza a cui fa seguito il rilascio del titolo di studio italiano
- b) in assenza di accordi bilaterali sull'equipollenza tra titoli, la richiesta di riconoscimento può concludersi con un riconoscimento totale e rilascio del titolo italiano corrispondente oppure con un riconoscimento parziale del titolo e con possibilità di ottenere l'iscrizione a un determinato anno del corso di studi italiano in base al numero dei crediti riconosciuti.

2.La richiesta di equipollenza di un titolo accademico conseguito all'estero, purché rilasciato da Università o da altra Istituzione di livello universitario che appartenga "ufficialmente" al sistema educativo di riferimento, può essere presentata alle seguenti condizioni:

- a) deve essere un titolo "ufficiale" del sistema di riferimento;
- b) deve essere un titolo finale di 1° o 2° o 3° ciclo (bachelor-level, master-level, o più avanzato);
- c) deve esistere un titolo italiano con cui si possa comparare il titolo estero.

3.Il richiedente deve presentare la seguente documentazione:

- a) titolo accademico (in originale o in fotocopia autenticata);
- b) traduzione ufficiale in italiano del titolo;
- c) dichiarazione di valore (in originale);
- d) certificato (in originale) con il dettaglio dei corsi seguiti e degli esami sostenuti per conseguire il titolo accademico, debitamente confermato dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare;
- e) programmi di studio (avvalorati con timbro dell'Università stessa) di tutte le discipline incluse nel curriculum straniero;
- f) marca da bollo vigente;
- g) copia del documento di identità e, per gli studenti non comunitari, copia del permesso di soggiorno;
- h) attestato di avvenuto pagamento della tassa per l'equipollenza indicata nell'allegato A.

4.Il Consiglio del Corso di Studio di riferimento, entro 90 giorni dall'accoglimento della richiesta, verificato il percorso formativo e il curriculum, determinerà l'equivalenza del titolo accademico estero con il corrispettivo rilasciato dall'Università di Foggia o il riconoscimento di singoli esami. In particolare:

- a) in caso riconoscimento totale del titolo presentato, il richiedente dovrà provvedere al pagamento dell'importo indicato nell'allegato A, commisurato alle attività correlate alla procedura di rilascio dell'attestato di equipollenza e/o riconoscimento del titolo;
- b) in caso di riconoscimento parziale, il richiedente è tenuto al pagamento dell'importo indicato nell'allegato A ai fini dell'utilizzo del medesimo per un'eventuale iscrizione al corrispondente Corso di Laurea con "Abbreviazione di corso".

5.Il richiedente che ottiene il riconoscimento di equivalenza di singoli esami può richiedere il relativo certificato, previo il pagamento dell'importo indicato nell'allegato A.

Art. 7 – TRASFERIMENTO IN ENTRATA

1. Lo studente che intende trasferirsi da altra Università dovrà compilare il modulo di pre-immatricolazione, presente sulla piattaforma "Servizi on-line ESSE3", e formalizzare la propria iscrizione dal 23 luglio al 31 ottobre, pena la restituzione del foglio di congedo all'Università di provenienza. Il termine ultimo per la formalizzazione del trasferimento in entrata non riguarda i corsi a numero programmato nazionale, per i quali si rinvia alle modalità e alle scadenze definite negli specifici bandi.

2. Qualora lo studente presenti richieste di trasferimento opportunamente motivate nel periodo dal 1 al 15 novembre, dovrà provvedere al pagamento della tassa per la richiesta tardiva di trasferimento in entrata, come indicato nella tabella dell'allegato A.

3. È cura dei competenti organi didattici deliberare la convalida della carriera pregressa. Lo studente non potrà sostenere esami prima della formale accettazione della predetta convalida.

4. Ottenuta la valutazione da parte dell'organo preposto, lo studente potrà, comunque, chiedere che il foglio di congedo sia restituito all'Università di provenienza. Tale restituzione non potrà avvenire per gli studenti che chiedono il trasferimento all'interno dei corsi di laurea di area medica, per i quali è previsto un numero programmato nazionale.

5. Per la determinazione del contributo onnicomprensivo annuale, anche lo studente trasferito da altra Università, può beneficiare delle agevolazioni correlate alla condizione di merito relativamente agli esami convalidati e sostenuti nel periodo indicato all'art. 18, co. 1, lett. b).

Art. 8 – TRASFERIMENTO AD ALTRO ATENEO

1. Lo studente iscritto all'Università di Foggia e in regola con tutti i pagamenti, può trasferirsi ad altro Ateneo, compilando apposita istanza in procedura ESSE3. La segreteria studenti trasmetterà il foglio di congedo, contenente copia degli atti di carriera del richiedente, all'Ateneo dove lo stesso intende proseguire gli studi.

2. L'istanza di trasferimento ad altra sede, previo il pagamento della tassa di trasferimento ad altro Ateneo indicata nella tabella dell'allegato A, deve essere presentata tra il 23 luglio ed il 31

ottobre alla Segreteria Studenti di competenza e corredata dalla seguente documentazione:

- a) modulo di domanda in marca da bollo;
- b) ricevuta dell'avvenuto pagamento previsto per il trasferimento e degli altri eventuali pagamenti insoluti;
- c) libretto universitario;
- d) copia di un documento di identità in corso di validità.

3. Qualora pervengano richieste di trasferimento opportunamente motivate nel periodo dal 1 al 15 novembre, sarà dovuto il pagamento per la tassa di richiesta tardiva di trasferimento ad altro Ateneo, come indicato nella tabella dell'allegato A.

4. Qualora lo studente trasferito ad altra Università non abbia compiuto atti di carriera presso la medesima, può chiedere la restituzione del foglio di congedo all'Università di Foggia, che provvederà a reintegrarlo nella carriera pregressa, previo perfezionamento della propria iscrizione entro il 31 gennaio e all'eventuale pagamento dell'indennità progressiva di mora, nel rispetto delle scadenze previste all'art. 19.

5. Lo studente trasferito ad altra Università, che ha compiuto atti di carriera nell'Università di destinazione, non può ritornare presso l'Università di Foggia nello stesso anno accademico in cui è avvenuto il trasferimento.

6. Le scadenze previste nel presente articolo non valgono per gli studenti che chiedono il trasferimento ai corsi di laurea a numero programmato nazionale.

Art. 9 – PASSAGGIO

1. La domanda di cambio di indirizzo o di passaggio a un Corso di Laurea, non a numero programmato, all'interno del Dipartimento di appartenenza o verso altri Dipartimenti dell'Ateneo, va effettuata, dal 23 luglio al 31 ottobre, mediante la piattaforma "Servizi on-line ESSE3" con successiva presentazione dell'apposito modulo presso la Segreteria Studenti di appartenenza, previo pagamento della tassa di iscrizione e della tassa di passaggio, come indicato nella tabella dell'allegato A.

2. Per ottenere il passaggio ad un Corso di Laurea per il quale è previsto il numero programmato nazionale e locale, lo studente è tenuto a sostenere preventivamente la prova di ammissione per esso prescritta ed essere collocato utilmente in graduatoria.

3. Qualora pervengano richieste di passaggio opportunamente motivate nel periodo dal 1 al 15 novembre, sarà dovuta la tassa tardiva di passaggio, come indicato nella tabella dell'allegato A.

4. In caso di passaggio ad altro Corso di Laurea, la prosecuzione degli studi e la definizione delle modalità di iscrizione è determinata dal competente Dipartimento e deliberata dal Consiglio di Corso di Studio.

5. Lo studente ha, comunque, la possibilità di rinunciare al passaggio anche dopo la delibera del Consiglio di Corso di Studio. In tal caso, la carriera rimarrà quella di partenza, per cui il foglio di congedo sarà restituito alla Segreteria Studenti di competenza.

6. Lo studente che abbia chiesto il passaggio potrà compiere atti di carriera, solo dopo aver ottenuto ed accettato il riconoscimento della carriera pregressa da parte dell'organo preposto.

7. Lo studente immatricolato può chiedere nello stesso anno accademico di immatricolazione, il passaggio ad altro corso di studi senza effettuare il pagamento della relativa tassa di passaggio.

Art. 10 – ISCRIZIONE A SINGOLI INSEGNAMENTI (CORSI SINGOLI)

1. Per esigenze curriculari, concorsuali, di aggiornamento e di riqualificazione professionale è possibile, per chi sia in possesso di un titolo di studio rilasciato al termine degli studi secondari superiori o universitari, iscriversi a singoli insegnamenti (Corsi Singoli). E' possibile iscriversi a uno o più insegnamenti senza l'obbligo di iscrizione al Corso di Laurea che rilascia il titolo accademico, purché non si tratti di un Corso di Laurea con programmazione nazionale. E' possibile la contemporanea iscrizione a un Corso di Laurea e a Corsi Singoli, anche presso altre Università, purché i medesimi non siano previsti dal proprio piano di studi. L'iscrizione alle singole attività formative è stabilita dai competenti Consigli di Corso di Studio, sulla base di valutazioni di carattere organizzativo, gestionale, culturale. Le Strutture Didattiche possono determinare dei pre-requisiti per l'ammissione ai Corsi Singoli.

2. Lo studente proveniente da Università o Istituti superiori esteri, lo studente straniero comunitario ovunque residente e lo studente non comunitario regolarmente soggiornante in Italia che intendano frequentare uno o più corsi singoli o "stage", possono iscriversi presentando, nei termini previsti, il libretto universitario o altro documento dell'Ateneo estero tradotto e legalizzato (art.39, comma 5, del D. Lgs. n. 268/1998).

3. I cittadini non comunitari residenti all'estero che intendano frequentare uno o più corsi singoli o "stage", possono iscriversi, nei termini annualmente stabiliti dal MIUR, presentando la domanda alla Rappresentanza Diplomatica italiana del loro Paese di provenienza, la quale provvederà a far pervenire alle istituzioni universitarie, nei predetti termini, l'opportuna documentazione. Gli esami dei corsi singoli o "stage", superati dagli studenti menzionati al presente comma, non possono essere valutati ai fini dell'iscrizione a normali Corsi di Laurea.

4. L'iscrizione ai corsi singoli non può superare di norma, per anno accademico, la contemporanea iscrizione a n. 5 (cinque) corsi singoli. La tassa di iscrizione per ciascun corso scelto, è indicata nella tabella dell'allegato A.

5. La domanda di iscrizione per ogni Corso Singolo è valida per il solo anno accademico di riferimento, deve essere compilata esclusivamente on-line e presentata presso la Segreteria Studenti di competenza indicandone l'insegnamento da sostenere. Alla richiesta va allegata la seguente documentazione:

- a) una fotografia (art.34 D.P.R. 445/2000) in formato tessera;
- b) copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

6. Presso le Segreterie Studenti di competenza è conservata la documentazione della frequenza, ove prevista, e dell'esito degli esami. L'iscritto a singoli insegnamenti, previa richiesta, ottiene la certificazione attestante la frequenza e/o l'acquisizione dei relativi crediti.

Art. 11 – STUDENTE CHE SI ISCRIVE DOPO UN PERIODO DI INTERRUZIONE DEGLI STUDI (RICOGNIZIONE)

1. Lo studente, non decaduto e non rinunciatario, che intenda iscriversi dopo un periodo di interruzione degli studi, è tenuto al pagamento della tassa di ricognizione per ciascun anno di mancata iscrizione, come previsto nella tabella dell'allegato A. Qualsiasi atto di carriera effettuato nel periodo di interruzione è nullo.

2. Per poter attivare la procedura di ricognizione per gli anni successivi, lo studente, che non abbia perfezionato il pagamento delle rate a saldo dell'ultimo anno accademico di sua iscrizione, è tenuto al pagamento dell'importo residuo.

3. La richiesta di ricognizione segue le modalità e i tempi d'iscrizione indicati nel presente regolamento.

Art. 12 – INTERRUZIONE DEGLI STUDI: SOSPENSIONE

1. Lo studente iscritto a uno dei Corsi di Laurea dell'Università di Foggia può chiedere la sospensione temporanea della propria carriera. La richiesta di sospensione segue le modalità e i tempi di iscrizione indicati nel presente regolamento e può essere presentata per:

- a) l'anno di svolgimento del servizio militare di leva o del servizio civile;
- b) la frequenza alle scuole per allievi ufficiali o sottoufficiali;
- c) la frequenza al Conservatorio;
- d) la frequenza ai Master;
- e) la frequenza ai Corsi abilitanti all'insegnamento (comunque denominati);
- f) la frequenza ai Corsi di Perfezionamento;
- g) la frequenza alle Scuole di Specializzazione;
- h) la frequenza ai Dottorati di ricerca;
- i) la nascita di ciascun figlio (durata prevista massimo per due anni dall'atto della nascita);
- l) l'infermità prolungate e debitamente certificate, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

2. La sospensione segue di norma la scadenza temporale dell'anno accademico. Per tutto il periodo di sospensione non può essere compiuto alcun atto di carriera.

3. Lo studente che ha chiesto la sospensione della propria carriera non è tenuto al pagamento della tassa di ricognizione.

3bis. Gli anni di interruzione non vengono computati ai fini della decadenza.

3ter. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera manifestando la sua volontà, come previsto dall'art. 13.

4. Lo studente può chiedere la sospensione della propria carriera, anche dopo aver provveduto al versamento della tassa di iscrizione, purché la richiesta venga effettuato nei tempi previsti dall'art.4 comma 1. In tale circostanza potrà chiedere il rimborso per l'importo versato.

Art. 13 – INTERRUZIONE DEGLI STUDI: RINUNCIA

1. La rinuncia agli studi è un atto formale e irrevocabile con il quale lo studente interrompe unilateralmente il proprio rapporto con l'Università e comporta la perdita dello status di studente. Lo studente che intenda rinunciare espressamente al proseguimento degli studi deve presentare dichiarazione redatta su apposito modulo in bollo, come da tabella dell'allegato B, debitamente compilato e firmato. In nessun caso ha diritto al rimborso di tasse e contributi eventualmente già versati.

2. Lo studente rinunciatario ha la facoltà di immatricolarsi nuovamente a qualsiasi Corso di Laurea.

3. Lo studente rinunciatario che intenda iscriversi nuovamente, può chiedere il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti nella carriera pregressa, previo pagamento della tassa recupero crediti (allegato A). La valutazione della non obsolescenza dei programmi degli esami sostenuti è demandata alle competenti strutture didattiche.

Art. 14 – INTERRUZIONE DEGLI STUDI: DECADENZA

1. Lo studente iscritto a un Corso di Laurea con ordinamento previgente al DM. n. 509/99 che, a partire dall'anno accademico successivo alla durata legale del Corso di Studio, per otto anni accademici consecutivi non abbia sostenuto alcun esame o altra prova valutativa prevista o non abbia effettuato alcun atto di carriera, decade d'ufficio dallo status di studente, anche se in regola con la contribuzione.

1 bis. Lo studente iscritto ad un corso di laurea con ordinamento DM 509/99 e successivi, decade dallo status di studente solo ove espressamente previsto dal Regolamento didattico del rispettivo corso di Laurea.

2. Lo studente decaduto, che intenda iscriversi nuovamente, può chiedere il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti nella carriera pregressa, previo il pagamento della tassa recupero crediti (allegato A).

3. Non è soggetto a decadenza lo studente che, avendo superato tutti gli esami di profitto, risulti in debito del solo esame di laurea.

ART. 15 – RICHIESTA DUPLICATO

1. L'Università, su richiesta dell'interessato e previo pagamento della tassa di duplicato (allegato A), rilascia il duplicato della Pergamena relativa al conseguimento di titoli universitari. Il duplicato è rilasciato nei seguenti casi:

- a) per furto, smarrimento o completa distruzione;
- b) per deterioramento.

ART.16 – ESAME DI LAUREA

1. Lo studente che abbia acquisito tutti i crediti formativi previsti dal proprio Corso di Studio è ammesso all'esame di laurea.

2. La domanda di Laurea, compilata su apposito modulo in bollo (allegato B), va presentata alla Segreteria Studenti. È ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente che:

- a) risulti in regola con i pagamenti;
- b) presenti domanda di laurea entro il termine prestabilito dai regolamenti dei singoli corsi di laurea.

Nel caso lo studente espressamente richieda la pergamena di Laurea, dovrà effettuare il previsto versamento (allegato A) producendone relativa attestazione in sede di domanda di laurea.

3. Per i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, è ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente che, oltre ad aver adempiuto a quanto stabilito al comma 2, effettui il pagamento della tassa di abilitazione alla professione (allegato A).

4. Per il Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia è ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente che, oltre ad aver adempiuto a quanto stabilito al comma 2, effettui il pagamento della tassa di abilitazione alla professione di medico-chirurgo (Allegato A). Laddove il laureando in Medicina e Chirurgia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, co. 1 e 2 del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, eserciti la facoltà di concludere gli studi con il conseguimento del solo titolo accademico, ai fini della successiva abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo dovrà versare il contributo previsto dal successivo art. 37.

5. Nel caso in cui che il laureando rinvii, è tenuto a darne immediata comunicazione alla Segreteria Studenti di competenza. Il rinnovo della domanda di laurea va ripresentato su apposito modulo presso la Segreteria Studenti di competenza. Qualora la richiesta di rinnovo sia presentata nello stesso anno accademico, non sarà dovuto ulteriore pagamento dell'imposta di bollo.

6. Lo studente laureando nella sessione straordinaria, che intende proseguire gli studi presso un nuovo Corso di Laurea, può immatricolarsi con riserva all'a.a. successivo, seguendo le disposizioni indicate all'articolo 3. Lo studente, qualunque sia il suo status successivo, deve perfezionare il pagamento del contributo onnicomprensivo entro e non oltre il 30 giugno dell'a.a. di riferimento senza incorrere nell'indennità progressiva di mora.

Art. 16 bis – CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

1. Lo studente, per usufruire della riduzione del contributo onnicomprensivo annuale, deve richiedere la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) direttamente all'INPS, compilando il modello disponibile sul sito dello stesso Ente, o tramite un CAF (Centro Assistenza Fiscale).

2. Lo studente che intende beneficiare delle agevolazioni in merito a tasse e contributi, per la parte relativa al reddito, deve, altresì, autorizzare l'Ateneo all'acquisizione dell'attestazione ISEE per prestazioni universitarie (eventualmente ISEE corrente nei casi normativamente previsti), presso la banca dati dell'INPS.

3. L'autorizzazione deve essere effettuata, per tutti gli studenti entro e non oltre il 15 novembre.

4. Lo studente che intende immatricolarsi con riserva (art. 16 comma 5) deve effettuare le relative autorizzazioni all'acquisizione dell'attestazione ISEE per prestazioni universitarie (eventualmente ISEE corrente nei casi normativamente previsti), nei termini previsti dal comma 3.

5. Le fasce di ISEE oggetto di riduzione sono le seguenti:

FASCE ISEE
0,00 – 20.000,00
20.000,01 – 22.000,00
22.000,01 – 24.000,00
24.000,01 - 26.000,00
26.000,01 – 28.000,00
28.000,01 – 30.000,00
30.000,01 – 40.000,00
40.000,01 – 50.000,00
50.000,01 – 70.000,00
Oltre 70.000,00

Le stesse saranno oggetto di calcolo negli articoli 17 e 18.

6. La mancata autorizzazione, indicata al comma 3, comporta la rinuncia ad usufruire della riduzione del contributo onnicomprensivo annuale.

7. Lo studente per usufruire dell'esenzione totale dal contributo onnicomprensivo annuale, così come previsto, dalla legge n.232 del 2016 (legge di stabilità 2017) e dal D.M. n. 234 del 26 giugno 2020 attuativo dell'art. 236, co. 3 del Decreto Legislativo n. 34 del 19 maggio 2020, deve rispettare contemporaneamente i seguenti requisiti:

- ISEE inferiore o uguale a € 20.000;
 - essere regolarmente iscritto all'Università da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno. Nel calcolo del numero degli anni accademici verranno presi in considerazione anche quelli di precedenti carriere, eccetto quelle concluse con il conseguimento del titolo;
 - conseguire 10 CFU al II anno e 25 negli anni successivi. I suddetti CFU saranno calcolati nel periodo che va dal 10 agosto dell'anno accademico precedente ai dodici mesi successivi.
- Tale clausola non viene presa in considerazione per gli iscritti al primo anno.

ART. 17 IMMATRICOLAZIONE: CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

1. Lo studente contribuisce alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo onnicomprensivo annuale, nel quale è ricompresa anche la quota fissa in favore della promozione e dello sviluppo delle attività fisiche e sportive del Centro Universitario Sportivo di Foggia (C.U.S. Foggia) come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2012. Oltre a tale contributo è dovuta la tassa d'iscrizione (vedi allegato A) che è composta dall'imposta di bollo, come indicato nella tabella dell'allegato B, e dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario (A.Di.S.U.).

2. L'Università di Foggia esonera totalmente dal contributo onnicomprensivo annuale, in applicazione alla normativa vigente (L.232/2016 e D.M. n. 234 del 26 giugno 2020 attuativo dell'art. 236, co. 3 del Decreto Legislativo n. 34 del 19 maggio 2020), lo studente immatricolato che appartiene a un nucleo familiare il cui valore ISEE sia inferiore o uguale a € 20.000,00.

3. Lo studente immatricolato paga un contributo onnicomprensivo annuale (di seguito C) sulla base delle fasce di valore ISEE in cui ricade quello del nucleo familiare di appartenenza:

a) tra € 20.000,01 e € 22.000,00, paga il 20% del 7% del valore del proprio ISEE decurtato di € 20.000,00:

$$C = 0,20 \times 0,07 \times (\text{ISEE} - 20.000,00)$$

b) tra € 22.000,01 e € 24.000,00, paga il 50% del 7% del valore del proprio ISEE decurtato di € 20.000,00:

$$C = 0,50 \times 0,07 \times (\text{ISEE} - 20.000,00)$$

c) tra € 24.000,01 e € 26.000,00, paga il 70% del 7% del valore del proprio ISEE decurtato di € 20.000,00:

$$C = 0,70 \times 0,07 \times (\text{ISEE} - 20.000,00)$$

d) tra € 26.000,01 e € 28.000,00, paga l'80% del 7% del valore del proprio ISEE decurtato di € 20.000,00:

$$C = 0,80 \times 0,07 \times (\text{ISEE} - 20.000,00)$$

e) tra € 28.000,01 e € 30.000,00, paga il 90% del 7% del valore del proprio ISEE decurtato di € 20.000,00:

$$C = 0,90 \times 0,07 \times (\text{ISEE} - 20.000,00)$$

f) tra € 30.000,01 e € 40.000,00, paga una quota fissa pari a € 1.190,00 e una variabile pari al 1,00% del valore del proprio ISEE decurtato di € 30.000,00:

$$C = 1.190,00 + [0,01 \times (\text{ISEE} - 30.000,00)]$$

g) tra € 40.000,01 e € 50.000,00, paga una quota fissa pari a € 1.290,00 e una variabile pari al 1,25% del valore del proprio ISEE decurtato di € 40.000,00:

$$C = 1.290,00 + [0,0125 \times (\text{ISEE} - 40.000,00)]$$

h) tra € 50.000,01 e € 70.000,00, paga una quota fissa pari a € 1.415,00 e una variabile pari al 1,50% del valore del proprio ISEE decurtato di € 50.000,00:

$$C = 1.415,00 + [0,015 \times (\text{ISEE} - 50.000,00)]$$

i) oltre € 70.000,00 o in caso di non presentazione del modello ISEE paga il massimo importo risultante dal calcolo indicato alla lettera h) del presente comma:

$$C = 1.415,00 + 300,00 [(70.000,00 - 50.000,00) \times 0,015] = 1.715,00$$

ART. 18 CONTRIBUZIONE STUDENTESCA: ISCRIZIONE

1.L'Università di Foggia esonera totalmente dal contributo onnicomprensivo annuale, in applicazione alla normativa vigente (L.232/2016 e D.M. n. 234 del 26 giugno 2020 attuativo dell'art. 236, co. 3 del Decreto Legislativo n. 34 del 19 maggio 2020), lo studente iscritto che appartiene a un nucleo familiare il cui valore ISEE sia inferiore o uguale a € 20.000,00 e che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti:

a) sia iscritto da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del proprio corso di studio, aumentata di uno; b) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbia conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, abbia conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi universitari.

2.Lo studente, che non è in regola con il pagamento di contributo onnicomprensivo annuale e degli eventuali contributi in deroga, ha la carriera congelata fino alla totale regolarizzazione della propria posizione debitoria che gli sarà richiesta al momento della sua iscrizione all'anno accademico successivo.

3.Lo studente iscritto che appartiene a un nucleo familiare il cui valore ISEE è inferiore o uguale a € 20.000,00 e che non soddisfa uno dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, paga un contributo onnicomprensivo annuale fisso pari a € 200,00.

4.Lo studente iscritto che appartiene a un nucleo familiare il cui valore ISEE è compreso tra € 20.000,01 e € 22.000,00 paga:

a) il 20% del 7% del valore del proprio ISEE, decurtato di € 20.000,00, se soddisfa i requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1:

$$C = 0,20 \times 0,07 \times (\text{ISEE} - 20.000,00)$$

b) il contributo fisso, se non soddisfa uno dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, indicato al comma 3.

5.Lo studente iscritto che appartiene a un nucleo familiare il cui valore ISEE è compreso tra € 22.000,01 e € 24.000,00 paga:

a) il 50% del 7% del valore del proprio ISEE, decurtato di € 20.000,00, se soddisfa i requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1:

$$C = 0,50 \times 0,07 \times (\text{ISEE} - 20.000,00)$$

b) il 7% della differenza, aumentata del 20%, tra il proprio ISEE e il valore di € 20.000,00, se non soddisfa i requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1:

$$C = [0,07 \times (\text{ISEE} - 20.000,00)] \times 1,20$$

Se la formula determina un contributo inferiore al valore fisso pari a € 200,00, indicato al comma 3, il contributo onnicomprensivo annuale dovuto è pari a tale importo.

6.Lo studente iscritto che appartiene a un nucleo familiare il cui valore ISEE è compreso tra € 24.000,01 e € 26.000,00 paga:

a) il 70% del 7% del valore del proprio ISEE, decurtato di € 20.000,00, se soddisfa i requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1:

$$C = 0,70 \times 0,07 \times (\text{ISEE} - 20.000,00)$$

b) il 7% della differenza, aumentata del 20%, tra il proprio ISEE e il valore di € 20.000,00, se non soddisfa i requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1:

$$C = [0,07 \times (\text{ISEE} - 20.000,00)] \times 1,20$$

7.Lo studente iscritto che appartiene a un nucleo familiare il cui valore ISEE è compreso tra € 26.000,01 e € 28.000,00 paga:

a) l'80% del 7% del valore del proprio ISEE, decurtato di € 20.000,00, se soddisfa i requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1:

$$C = 0,80 \times 0,07 \times (\text{ISEE} - 20.000,00)$$

b) il 7% della differenza, aumentata del 20%, tra il proprio ISEE e il valore di € 20.000,00, se non soddisfa i requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1:

$$C = [0,07 \times (\text{ISEE} - 20.000,00)] \times 1,20$$

8.Lo studente iscritto che appartiene a un nucleo familiare il cui valore ISEE è compreso tra € 28.000,01 e € 30.000,00 paga:

a) il 90% del 7% del valore del proprio ISEE, decurtato di € 20.000,00, se soddisfa i requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1:

$$C = 0,90 \times 0,07 \times (\text{ISEE} - 20.000,00)$$

b) il 7% della differenza, aumentata del 20%, tra il proprio ISEE e il valore di € 20.000,00, se non soddisfa i requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1:

$$C = [0,07 \times (\text{ISEE} - 20.000,00)] \times 1,20$$

9.Lo studente iscritto che appartiene a un nucleo familiare il cui ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente rilasciato per il diritto allo studio universitario) sia compreso tra € 30.000,01 e € 40.000,00 paga:

a) una quota fissa pari a € 1.190,00 e una variabile pari al 1,00% del valore del proprio ISEE, decurtato di € 30.000,00, se soddisfa i requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1:

$$C = 1.190,00 + [0,01 \times (\text{ISEE} - 30.000,00)]$$

b) il contributo, risultante dal calcolo indicato alla lettera a) del presente comma, aumentato del 20%, se non soddisfa uno dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1:

$$C = \{1.190,00 + [0,01 \times (\text{ISEE} - 30.000,00)]\} \times 1,20$$

10.Lo studente iscritto che appartiene a un nucleo familiare il cui ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente rilasciato per il diritto allo studio universitario) sia compreso tra € 40.000,01 e € 50.000,00 paga:

a) una quota fissa pari a € 1.290,00 e una variabile pari al 1,25% del valore del proprio ISEE, decurtato di € 40.000,00, se soddisfa i requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1:

$$C = 1.290,00 + [0,0125 \times (\text{ISEE} - 40.000,00)]$$

b) il contributo, risultante dal calcolo indicato alla lettera a) del presente comma, aumentato del 20%, se non soddisfa uno dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1:

$$C = \{1.290,00 + [0,0125 \times (\text{ISEE} - 40.000,00)]\} \times 1,20$$

11. Lo studente iscritto che appartiene a un nucleo familiare il cui ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente rilasciato per il diritto allo studio universitario) sia compreso tra € 50.000,01 e € 70.000,00 paga:

a) una quota fissa a € 1.415,00 e una variabile pari al 1,50% del valore del proprio ISEE, decurtato di € 50.000,00, se soddisfa i requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1:

$$C = 1.415,00 + [0,015 \times (\text{ISEE} - 50.000,00)]$$

b) il contributo, risultante dal calcolo indicato alla lettera a) del presente comma, aumentato del 20%, se non soddisfa uno dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1:

$$C = \{1.415,00 + [0,015 \times (\text{ISEE} - 50.000,00)]\} \times 1,20$$

12. L'importo risultante dall'applicazione della formula indicata al comma 9 lettera b) non potrà superare il valore massimo di contribuzione pari a € 1.990,00.

13. Lo studente che dichiara un valore ISEE superiore a € 70.000,00 o che non intende presentare la dichiarazione ISEE paga l'importo pari a € 1.715,00 nel caso in cui rispetta i requisiti a) e b) del comma 1; mentre paga l'importo pari a € 1.990,00 nel caso in cui non rispetta uno dei requisiti.

14. Lo studente, non decaduto, che si iscrive ad un corso di laurea ante D. M. 509/99 paga l'importo di € 1.990,00.

15. Con riferimento ai commi dal 3 al 9 del presente articolo, lo studente che per l'anno di nuova iscrizione non rispetti la condizione di merito fissata dalla lettera b) del comma 1, ai fini dell'esonero, può utilizzare eventuali crediti eccedenti la soglia minima prevista dallo stesso comma conseguiti nei 24 mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.

16. Qualora lo studente in presenza di genitori non conviventi risulti unico componente del nucleo familiare convenzionale, sarà definito "Studente indipendente", purché possieda entrambi i seguenti requisiti previsti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159:

a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

b) presenza di una adeguata capacità di reddito non inferiore a € 6.500,00 annui, fiscalmente dichiarato da almeno due anni, derivanti da lavoro dipendente o assimilato e non prestato alle dipendenze di un familiare.

17. Qualora lo studente sia orfano di genitori e non abbia un reddito minimo di € 6.500,00 sarà considerato "studente indipendente".

18. Lo studente versa il contributo onnicomprensivo annuale, in 3 rate:

a) I rata entro il 31 dicembre;

b) II rata entro il 31 marzo;

c) III rata entro il 31 maggio.

ART. 18 bis: ULTERIORE CONTRIBUZIONE

1. Per gli studenti iscritti al corso di laurea in Scienze e Tecnologie biomolecolari il contributo onnicomprensivo massimo calcolato in base all'ISEE e al merito, è pari a 2.190,00 per gli studenti iscritti agli anni successivi e € 1.915,00 per gli studenti immatricolati. Il maggior costo è dovuto alla particolarità del corso strutturato con una marcata componente didattica pratica necessaria per elevare la qualità della formazione erogata.

2. Il corso di laurea Magistrale in "Scienze Pedagogiche e della Progettazione educativa" relativamente al curriculum "esperto e coordinatore dei servizi educativi Montessori 0-3 anni" avrà un ulteriore costo fisso pari a 850,00 euro come da allegato A, che andrà ad aggiungersi al costo delle tasse che lo studente regolarmente versa per la frequenza del Corso di laurea Magistrale interclasse in "Scienze Pedagogiche e della Progettazione Educativa" e che non potranno in alcun modo essere restituite allo studente in caso di rinuncia.

3. Il costo sarà richiesto al raggiungimento del numero minimo indicato nella convenzione.

ART. 19 – INDENNITA' PROGRESSIVA DI MORA

1. Il ritardato versamento di ciascun pagamento comporta l'applicazione dell'indennità progressiva di mora.

2. A partire dal primo giorno di mancato pagamento e fino al trentesimo, all'importo dovuto è applicata l'indennità progressiva di mora pari al 5%.

3. A partire dal trentunesimo giorno di mancato pagamento e fino al sessantesimo, all'importo dovuto è applicata l'indennità progressiva di mora pari al 10%.

4. A partire dal sessantunesimo giorno di mancato pagamento e fino al novantesimo, all'importo dovuto è applicata l'indennità progressiva di mora pari al 15%.

5. A partire dal novantunesimo giorno di mancato pagamento e fino al trecentosessantacinquesimo, all'importo dovuto è applicata l'indennità progressiva di mora pari al 20%.

6. A partire dal trecentosessantaseiesimo giorno di mancato pagamento e per due anni, all'importo dovuto è applicata l'indennità progressiva di mora pari al 25%.

7. Dal 3° anno, all'importo dovuto è applicata l'indennità progressiva di mora pari al 30%.

ART. 20 – RIVALUTAZIONE MONETARIA, RIMBORSI E PAGAMENTI ERRATI

1. L'Università rivaluta tutti gli importi indicati nel presente regolamento sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie operaie e impiegati (FOI). Il momento di riferimento per la rivalutazione è il giorno 30 del mese di aprile.

2. La rivalutazione sarà presa in considerazione nell'eventualità che la percentuale di rivalutazione raggiunga il valore indicato nella tabella dell'allegato A. Nel caso in cui la percentuale non sia raggiunta, la rivalutazione sarà rinviata all'anno solare successivo e conterrà anche la frazione di percentuale di rivalutazione degli anni precedenti eventualmente dovuta.

3. Il Consiglio di Amministrazione, entro due mesi dal calcolo della rivalutazione che consente di raggiungere la percentuale indicata nell'allegato A, è tenuto ad approvare gli importi rivalutati e/o variati, approvando la tabella aggiornata dell'allegato A che varrà per il nuovo anno accademico.

4. Gli importi aggiornati nell'allegato A sono arrotondati all'unità superiore se i valori aggiornati superano i cinquanta centesimi e all'unità inferiore se i valori sono pari o inferiori a cinquanta centesimi.

5.L'allegato B, riferito all'imposta di bollo per atti e documenti, è soggetto alle modifiche apportate dalle Autorità competenti, in ragione delle quali potrà subire variazioni.

6.L'Università procederà d'ufficio ai rimborsi in favore degli studenti beneficiari o idonei delle borse di studio erogate dall'A.Di.S.U.

7.In tutti i casi non previsti dal comma 6, lo studente deve presentare apposita richiesta di rimborso.

8.Le istanze di rimborso devono essere presentate, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello nel quale si è verificato l'evento che dà diritto al rimborso.

9.Il procedimento amministrativo relativo alle istanze di rimborso tasse si conclude entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda.

ART. 21 – ESONERO TOTALE DEL CONTRIBUTO OMNICOMPRESIVO ANNUALE

1. In ossequio alle previsioni recate dal D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, l'Università esonera totalmente (salvo imposta di bollo) dal contributo omnicomprensivo annuale, per tutti i Corsi di studio di cui al predetto decreto legislativo, le categorie di seguito elencate:

- a) studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, co. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con una invalidità pari o superiore al 66%;
- b) studenti beneficiari delle borse di studio A.Di.S.U.;
- c) studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio di cui al punto precedente, ad eccezione degli studenti rinunciatari;
- d) studenti beneficiari dei prestiti d'onore (iniziative A.Di.S.U.-Università);
- e) studenti stranieri beneficiari di borse di studio annuali del Governo Italiano;
- f) studenti stranieri, cittadini di Stati extracomunitari, provenienti da Paesi in via di sviluppo;
- g) gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate, solo per tale periodo.

ART. 22 – STUDENTE DISABILE CON INVALIDITA' PARI O SUPERIORE AL 66%

1.Lo studente disabile, con invalidità accertata e documentata pari o superiore al 66%, che si iscrive ai Corsi di studio di cui al D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e che, pertanto, ha diritto all'esonero totale del contributo omnicomprensivo annuale, è, comunque, tenuto per ogni anno di iscrizione al pagamento dell'imposta di bollo, come indicato nell'allegato A. L'invalidità temporanea, da documentarsi per ogni anno di iscrizione, dà diritto alla medesima esenzione.

2.Per ogni anno accademico, lo studente disabile deve provvedere a iscriversi nei termini (art. 4, co. 1), presentando domanda di esonero totale e allegando alla stessa copia del verbale rilasciato dalla ASL (Commissione Medica), da cui risulti il tipo e il grado di invalidità.

ART. 23 – VINCITORE E IDONEO DI BENEFICI A.Di.S.U.

1.L'Università esonera totalmente dal contributo omnicomprensivo annuale, previo il versamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, per tutti i Corsi di Laurea, di Laurea Specialistica/Magistrale, di Specializzazione presso le proprie Scuole, di Dottorato di ricerca, lo studente beneficiario delle borse di studio erogate dall'A.Di.S.U., nonché quello idoneo al conseguimento delle stesse che, solo per scarsità di risorse, non è risultato vincitore. Lo studente che ha fatto domanda per i benefici A.Di.S.U. deve provvedere all'iscrizione nei termini, effettuando il versamento riportato nella tabella dell'allegato A. Lo studente, ai fini dell'ottenimento di una borsa erogata dall'A.Di.S.U., è obbligato ad attenersi alle scadenze e alle modalità stabilite dall'Agenzia stessa.

2.Lo studente, in caso di revoca della borsa di studio dall'A.Di.S.U., deve regolarizzare la propria posizione contributiva, nei termini e nelle modalità previste dal presente regolamento, effettuando il versamento onnicomprensivo dell'anno accademico a cui si riferisce la revoca.

ART. 24 – STUDENTE STRANIERO BENEFICIARIO DI BORSA DI STUDIO O CITTADINO DI STATO EXTRACOMUNITARIO, PROVENIENTE DA PAESE IN VIA DI SVILUPPO

1.L'Università esonera totalmente dal contributo onnicomprensivo annuale, previo il versamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, lo studente straniero beneficiario di borsa di studio del Governo Italiano, nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi. Negli anni successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri. Lo studente che ha presentato richiesta per la borsa di studio deve provvedere all'iscrizione, entro i termini previsti, effettuando il versamento riportato nella tabella dell'allegato A.

2.Lo studente, non beneficiario del rinnovo della borsa di studio, dovrà regolarizzare la propria posizione contributiva nei termini e nelle modalità comuni.

3.Lo studente straniero, cittadino di Stato extracomunitario, proveniente da Paese in via di sviluppo, è esonerato totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale solo se iscritto nei tempi previsti e previa presentazione della domanda di esonero totale su apposito modulo, con versamento della sola imposta di bollo (allegato A). Lo stesso dovrà produrre anche copia della documentazione rilasciata dalle Autorità Consolari Italiane, accertante la condizione di disagio economico.

4.Lo studente straniero, cittadino di Stato extracomunitario, proveniente da Paese non compreso nel punto precedente, è equiparato ai cittadini italiani; pertanto, dovrà attenersi alle modalità comuni di pagamento.

ART. 25 – FIGLIO DI BENEFICIARIO DI PENSIONE DI INABILITÀ

1.Lo studente facente parte di un unico nucleo familiare con un genitore beneficiario di pensione di inabilità con grado di invalidità pari al 100%, quale unico reddito del nucleo familiare oltre a quello riveniente dall'abitazione principale (art. 6 del D.P.R. n. 917/1986), è esonerato dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale previsto per l'anno accademico di riferimento. L'agevolazione è accordata agli iscritti limitatamente alla prima Laurea o Magistrale a ciclo unico e alla prima laurea Magistrale.

2.L'interessato, deve provvedere all'iscrizione, nei termini prestabiliti, effettuando il versamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, allegando lo stato di famiglia, copia a del verbale rilasciato dall'ASL (Commissione Medica) da cui risulti il tipo e il grado di invalidità del genitore, la documentazione rilasciata dall'ente pensionistico e la dichiarazione dei redditi, attestante che il medesimo genitore è beneficiario della sola pensione di inabilità e che la stessa sia unico reddito del nucleo familiare dello studente (art. 6 del D.P.R. n.917/1986). Le condizioni del presente articolo devono essere documentate per ogni anno di iscrizione.

3.L'Università si riserva di chiedere la presentazione di eventuale ulteriore documentazione che sarà ritenuta necessaria a sostegno del beneficio indicato nel comma 1.

ART. 26 – ESONERO PARZIALE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPrensivo ANNUALE

1.In applicazione del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 l'Università esonera parzialmente dal pagamento dei contributi universitari, fatta eccezione per la tassa di iscrizione, le categorie di studenti di seguito elencate:

a) portatori di handicap, con un'invalidità accertata e documentata in misura compresa tra il 45% e il 65%;

b) studenti a tempo parziale (art. 28).

2.L'invalidità temporanea, da documentarsi per ogni anno di iscrizione, dà diritto alla medesima esenzione.

3.Le categorie di studenti sopra elencate, ai fini della contribuzione, potranno usufruire, previa richiesta, di una sola modalità di beneficio.

ART. 27 – STUDENTE DISABILE CON INVALIDITA' COMPRESA TRA IL 45% E IL 65%

1.Lo studente disabile, con invalidità accertata e documentata in misura compresa tra il 45% e il 65%, che si iscriva a tempo pieno ai Corsi di cui al D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, ha diritto alla riduzione del 50% del contributo omnicomprendente annuale, previo versamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

2.L'agevolazione del comma 1 è accordata limitatamente alla prima Laurea e al primo Corso di cui al predetto decreto legislativo.

3.Lo studente disabile deve provvedere a iscriversi nei termini, effettuando il versamento dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, previa consegna, presso la Segreteria Studenti di competenza, della certificazione attestante il grado di invalidità, per il quale è richiesto il beneficio.

ART. 28 – STUDENTE A TEMPO PARZIALE

1.Il regime di studio a tempo parziale si applica esclusivamente agli studenti dei corsi di studio attivati secondo l'ordinamento previsto dal D.M. 270/04 e, quindi, non si applica agli studenti iscritti ai Dottorati di Ricerca, Scuole di Specializzazione, Master Universitari, Corsi di Perfezionamento o di Aggiornamento Professionale.

2.Lo studente a tempo parziale è lo studente che si immatricola o si iscrive ad anni regolari dei corsi di studio che, per motivi di lavoro, salute, sport o di cura dei componenti appartenenti al suo stesso nucleo familiare, si trovi nell'impossibilità di dedicarsi agli studi a tempo pieno. Lo stesso, quindi, deve comprovare con produzione di debita certificazione il suo status di:

- studente lavoratore, ovvero studente impegnato, non occasionalmente e per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi nell'arco dell'anno accademico, in qualsiasi attività documentabile di lavoro subordinato, autonomo o professionale, pubblico o privato. Lo studente lavoratore dovrà comprovare la sua posizione attraverso apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro, mentre i lavoratori autonomi dovranno comprovare il loro status attraverso la presentazione dell'iscrizione negli appositi registri (CCIAA – P.IVA);

- studente in doppia carriera, ovvero studente che risulti, nell'anno accademico precedente a quello d'iscrizione, campione olimpico, paralimpico, assoluto o di categoria (italiano, europeo o mondiale) nelle discipline olimpiche e/o paralimpico invernali ed estive; atleta, allenatore e arbitro convocato dalla Federazione di appartenenza per rappresentare l'Italia nelle discipline olimpiche e/o paralimpico invernali ed estive. Lo status dovrà risultare da apposita certificazione rilasciata dal CONI o dalla Federazione sportiva di appartenenza;

- studente/atleta, ovvero studente che abbia conseguito nell'anno accademico d'iscrizione la qualifica di sportivo professionista in base alla legge 23 marzo 1981, n.91; studente che abbia conseguito nell'anno accademico d'iscrizione un contratto di lavoro come tecnico sportivo; studente che abbia fatto parte di una squadra in una delle discipline olimpiche e/o paralimpiche invernali ed estive e abbia partecipato ai campionati nazionali nell'anno accademico precedente a quello di iscrizione; studente che abbia preso parte, a titolo individuale, ai Campionati nazionali assoluti in una delle discipline olimpiche e/o paralimpiche invernali ed estive nell'anno accademico precedente a quello di iscrizione; studente che abbia partecipato e vinto una medaglia, nell'anno accademico precedente, ai Campionati Nazionali Universitari organizzati dal C.U.S.I., nella rappresentativa del C.U.S. Foggia; studente che abbia militato, a livello collettivo o individuale, nel massimo campionato nazionale organizzato dalle stesse federazioni; studente che sia inserito nell'organico degli arbitri o dei direttori di gara operanti nel massimo campionato nazionale

organizzato dalle stesse federazioni. Lo status dovrà risultare da apposita certificazione rilasciata dal CONI o dalla Federazione sportiva di appartenenza;

- studente impegnato nella cura dei propri familiari con comprovata non autosufficienza, ovvero studente impegnato non occasionalmente nella cura e nell'assistenza di parenti non autosufficienti per ragioni di salute fisica o mentale. Si considerano parenti, agli effetti della presente norma, i genitori, i figli, i fratelli, e il coniuge dello studente. La condizione di non autosufficienza del parente deve essere adeguatamente comprovata da certificazione rilasciata dai competenti organi e presentata congiuntamente allo stato di famiglia dello studente;

- studente con gravi problemi di salute, ovvero studente con patologie che non consentano la frequenza sistematica delle lezioni e il conseguente sostenimento delle ordinarie prove di esami previste per gli studenti a tempo pieno per ciascun anno accademico. Tali condizioni di salute devono essere comprovate mediante certificato degli organi sanitari competenti;

- studente con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) pure se fuori corso, in ossequio alla legge-quadro n. 104/1992 e s.m.i. e alla legge n. 170/2010, oppure che non abbia ottenuto i sussidi di cui all'apposito Regolamento di Ateneo;

- studente iscritto contestualmente al Conservatorio e all'Università (art.29 c. 2 della L. 30.12.2010 n. 240 e DM 28.09.2011). È necessario che lo Studente:

- dichiararsi di avvalersi della contemporanea iscrizione presso le suddette istituzioni (D.M. 28.09.11, art. 1 comma 2);
- presenti ad entrambe le istituzioni i piani di studio previsti dai rispettivi ordinamenti (D.M. 28.09.11, art. 1 comma 3);
- comunicarsi, dopo la verifica e l'approvazione da parte di entrambe le Istituzioni, eventuali modifiche ai piani di studio per ulteriore approvazione. (D.M. 28.09.11, art. 1 comma 3).

3. Le autorità accademiche si riservano di valutare richieste del tutto eccezionali o particolari non comprese nelle categorie indicate al comma 2.

4. Lo studente a tempo parziale si iscrive e concorda di acquisire fino al 50% dei crediti formativi universitari nel corso dell'anno accademico (compresi quelli curriculari collegati a seminari, laboratori, tirocini, stage, idoneità e altre attività previste nei regolamenti didattici dei corsi di studio). L'iscrizione a tempo parziale è ammessa in favore di studenti fino al primo anno fuori corso ad eccezione dello studente in doppia carriera che può chiedere il regime di tempo parziale oltre il primo anno fuori corso.

5. Lo studente a tempo parziale deve provvedere a iscriversi nei termini. La domanda per fruire del regime "part-time" deve essere presentata presso la Segreteria studenti di appartenenza, contestualmente all'immatricolazione on line oppure al rinnovo dell'iscrizione agli anni successivi e accompagnata dalla documentazione attestante le ragioni per la richiesta di part-time.

6. Lo studente iscritto a tempo parziale può chiedere di transitare nella condizione di tempo pieno solo dopo aver completato due anni accademici da quello della richiesta. Pertanto, l'iscrizione a tempo parziale prevede la ripartizione di un anno full time in due anni accademici consecutivi di tipo part-time e, di conseguenza, i crediti acquisibili dallo studente per ciascuna iscrizione part-time saranno pari al 50% dei crediti acquisibili in caso di iscrizione full time. Non sarà consentito il cambio di status senza aver completato il ciclo di iscrizioni che porti alla possibilità di acquisire lo stesso numero di crediti dello studente full time, fatte salve le richieste del tutto eccezionali motivate poste al vaglio delle autorità accademiche.

7. La mancata richiesta di passaggio al regime full time determina, d'ufficio, l'iscrizione al regime part-time anche per il biennio successivo.

8. Lo studente che conclude il periodo di part-time, ovvero il doppio degli anni accademici del proprio corso di studio, sarà iscritto d'ufficio, nell'anno accademico successivo, come studente di tipo full time.

9. Lo studente che passa dalla condizione di tempo parziale a quella di tempo full time è tenuto a presentare un carico didattico costituito dai crediti formativi dell'anno accademico di riferimento al quale si iscrive.

10.Lo studente iscritto a tempo parziale è tenuto a frequentare lezioni, esercitazioni, laboratori, secondo regole stabilite dalle Strutture Didattiche di appartenenza e indicate nel Regolamento Didattico di Corso di Laurea.

11.La scelta del regime di part-time non può modificare la “durata normale del corso” prevista dalla legge, per il riscatto degli anni ai fini pensionistici. Sui certificati verrà, quindi, indicata, ai fini giuridici, la “durata normale del corso, e, ai fini dell’organizzazione didattica, la “durata concordata del corso” stesso.

12.Lo studente a tempo parziale, paga per intero la tassa di iscrizione e ha diritto alla riduzione del 50% del contributo onnicomprensivo annuale dovuto secondo quando previsto all’art. 17.

13.Lo studente che intenda laurearsi prima della scadenza del “tempo concordato”, dovrà versare l’intero contributo previsto per tutto il periodo restante.

ART. 29 – LAUREATO NELLA DURATA LEGALE DEL CORSO

1.Lo studente immatricolato per la prima volta al Sistema Universitario Nazionale che consegua il titolo presso l’Università di Foggia entro i termini normali, senza iscrizioni fuori corso o ripetenze e che sia stato ammesso all’esame di laurea con una votazione media ponderata non inferiore a 28/30 (ventotto/trentesimi), beneficia della possibilità di richiesta di rimborso del 75% del contributo onnicomprensivo annuale previsto per l’ultimo anno accademico di iscrizione. Lo studente può usufruire una sola volta di tale beneficio per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale.

ART. 30 – RIDUZIONI TASSE

1.Non potrà beneficiare delle riduzioni del contributo onnicomprensivo annuale, lo studente che negli anni precedenti sia incorso in provvedimenti di revoca dell’esonero, dovuti a dichiarazioni mendaci, raggiri o dolo.

2.Le facilitazioni per condizione economica non riguardano lo studente iscritto ai corsi attivati presso le Scuole di Specializzazione, a Master di I o II livello, a Corsi di perfezionamento o di Aggiornamento Professionale, a Corsi di attività didattiche aggiuntive per il sostegno all’handicap, a Corsi speciali abilitanti ex art. 2, L. 143/2004 (fatta eccezione per gli studenti disabili).

Art. 31 – ESONERI E RIDUZIONI SPECIALI

1.Lo studente, iscritto a tempo pieno o parziale, che abbia, in un dato anno accademico, un componente appartenente al medesimo nucleo familiare contemporaneamente iscritto presso l’Università di Foggia, usufruisce di una riduzione individuale del 10% del contributo onnicomprensivo annuale per tale anno accademico, fermo restando il versamento dell’imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

2.Lo studente iscritto a tempo pieno o parziale, che abbia, in un dato anno accademico, almeno altri due componenti appartenenti al medesimo nucleo familiare contemporaneamente iscritti presso l’Università di Foggia, usufruisce di una riduzione individuale del 20% del contributo onnicomprensivo annuale per tale anno accademico, fermo restando il versamento dell’imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

3.Lo studente che intenda chiedere la riduzione prevista per la contemporanea iscrizione all’Università di Foggia di più componenti del proprio nucleo familiare, deve provvedere ad iscriversi nei termini, effettuando il versamento della tassa di iscrizione e presentando la documentazione attestante la condizione richiesta per ottenere la riduzione speciale prevista dai commi 1 e 2.

4. Il personale tecnico-amministrativo, dipendente a tempo indeterminato dell'Università di Foggia, che si iscrive ad un corso di laurea o laurea magistrale, è tenuto al pagamento della tassa di iscrizione e al versamento di un contributo omnicomprensivo annuale forfettario come indicato nella tabella dell'allegato A. Tale beneficio è limitato alla durata legale del corso ed è valido solo per la prima laurea e laurea magistrale.

5. Lo studente usufruisce dell'esonero totale del contributo omnicomprensivo annuale in presenza dei presupposti previsti dall'art. 5 del Regolamento per la Doppia Carriera.

Art. 32 – ISCRIZIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA

1. Per iscriversi a un Corso di Dottorato di ricerca occorre essere in possesso della Laurea Specialistica/Magistrale o della Laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

2. L'ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca avviene mediante concorso per titoli ed esami.

3. Il candidato che intenda partecipare al concorso per l'accesso al Corso di Dottorato è tenuto al pagamento dell'importo indicato nella tabella dell'allegato A, quale compartecipazione ai costi amministrativi, non rimborsabile né cumulabile con la contribuzione universitaria.

4. Gli studenti che hanno conseguito il titolo di studio all'estero sono esonerati dal pagamento della tassa di ammissione di cui al comma precedente e delle tasse annuali di iscrizione.

5. Le borse di studio messe a concorso per ciascuno dei Corsi di Dottorato vengono assegnate secondo l'ordine della graduatoria relativa al concorso di ammissione. In caso di parità di merito, ha priorità, ai fini dell'assegnazione della borsa di studio, il candidato con l'attestazione ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario più bassa. La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che possiedono un reddito personale complessivo annuo lordo non superiore a € 12.000,00. Il suddetto requisito deve essere posseduto per l'intero periodo del corso. Qualora il predetto requisito venga meno nel passaggio da un anno di corso al successivo, il dottorando non è tenuto alla restituzione della borsa di studio già percepita. Qualora, invece, il predetto requisito venga meno nel corso dello stesso anno accademico, il dottorando è tenuto a restituire i ratei già percepiti per quel relativo anno.

6. Ai fini dell'immatricolazione, i candidati ammessi ai Corsi di Dottorato dovranno presentare o far pervenire alla Struttura competente, pena la decadenza, entro il termine previsto, la documentazione indicata nel bando di ammissione.

7. Il contributo per l'accesso e la frequenza ai Corsi di Dottorato, che deve essere versato solo da coloro che usufruiscono della borsa di studio, è pari all'importo indicato nella tabella dell'allegato A. L'importo dovuto è suddiviso in quattro soluzioni:

- a) I rata, da versare al momento dell'iscrizione;
- b) II rata, da versare entro il 31 gennaio;
- c) III rata, da versare entro il 30 aprile;
- d) IV rata, da versare entro il 31 luglio.

8. Il dottorando è tenuto altresì al pagamento della tassa ADiSU secondo le fasce, suddivise in base all'attestazione ISEE, previste dallo stesso ente.

9. Sono totalmente esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi per la frequenza dei corsi, ma non dall'imposta di bollo e dalla tassa di scopo, i dottorandi senza borsa, i portatori di handicap, con invalidità non inferiore al 66%. I portatori di handicap, con invalidità compresa tra il 45% e il 65%, hanno diritto a una riduzione dell'importo delle tasse e dei contributi del 50%.

10. I dottorandi ammessi all'anno successivo dovranno formalizzare l'iscrizione entro il 30 novembre.

11. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

12. La sospensione degli obblighi di frequenza del corso di dottorato, fino ad un massimo di un anno, è consentita in caso di maternità, servizio militare, grave e documentata malattia con interruzione dell'erogazione della relativa borsa. A giudizio del Collegio dei docenti, è inoltre possibile concedere la sospensione sulla base di gravi e documentati motivi. Il Collegio dei docenti, in rapporto alla durata dei predetti periodi di sospensione, stabilisce la necessità o meno del recupero dei periodi medesimi. In caso di sospensione di durata superiore a 30 giorni senza giustificato motivo, ovvero di esclusione dal corso, non può essere erogata la borsa di studio.

13. Per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca il dottorando deve presentare domanda per sostenere l'esame finale entro la fine del terzo anno. La tesi di dottorato viene ammessa alla discussione alla conclusione dell'ultimo anno di corso di dottorato. Fino alla discussione della tesi il dottorando è autorizzato a frequentare le strutture dell'Ateneo per l'espletamento di tutte le attività finalizzate al completamento della tesi.

14. Il titolo di Dottore di Ricerca è conferito dal Rettore. Per il ritiro della Pergamena di Dottorato è necessario effettuare il versamento indicato nella tabella dell'allegato A, oltre al costo della marca da bollo.

Art. 33 – AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

1. L'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, riordinate ai sensi del Decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, avviene a seguito di superamento di un concorso unico nazionale, per titoli ed esami, disciplinato annualmente con apposito Decreto Ministeriale.

2. Al concorso possono partecipare i laureati in Medicina e Chirurgia in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso fissato dal bando, con obbligo, a pena di esclusione, di superare l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole.

Art. 34 – ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE AREA MEDICA

1. Il candidato risultato vincitore del concorso per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione dell'area medica è tenuto, al fine dell'immatricolazione, al pagamento dell'importo indicato nella tabella dell'allegato A, da versare in quattro soluzioni:

- a) I rata, da versare al momento dell'iscrizione;
- b) II rata, da versare entro il 31 gennaio;
- c) III rata, da versare entro il 30 aprile;
- d) IV rata, da versare entro il 31 luglio.

2. L'iscritto alla Scuola di Specializzazione dell'area medica, che abbia superato l'esame di passaggio all'anno successivo, è tenuto all'iscrizione ed al pagamento dell'importo indicato nella tabella dell'allegato A, da versare in quattro soluzioni:

- a) I rata, da versare al momento dell'iscrizione;
- b) II rata, da versare entro il 31 gennaio;
- c) III rata, da versare entro il 30 aprile;
- d) IV rata, da versare entro il 31 luglio.

3. Gli specializzandi, non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti, non possono essere iscritti al successivo anno di corso.

4. Per il ritiro del Diploma di Specializzazione è necessario effettuare il versamento indicato nella tabella dell'allegato A, oltre al costo della marca da bollo.

Art. 35 – TRASFERIMENTO SPECIALIZZANDO

1. Il trasferimento è possibile solo tra Scuole della stessa tipologia.

2. Per trasferirsi da una Scuola dell'Università di Foggia a una Scuola di altro Ateneo, la domanda di trasferimento deve essere presentata con apposita istanza all'Area didattica e Alta Formazione, secondo le scadenze stabilite dall'Ateneo per ogni coorte di iscritti. La presentazione dell'istanza è subordinata all'acquisizione dei seguenti documenti:

- a) nulla osta del Consiglio della Scuola;
- b) parere positivo da parte del Consiglio della Scuola di destinazione;
- c) corresponsione del contributo indicato nella tabella dell'allegato A.

Per trasferirsi da una Scuola di altro Ateneo a una Scuola dell'Università di Foggia è necessario presentare apposita istanza all'Area didattica e Alta formazione, secondo le scadenze stabilite dall'Ateneo per ogni coorte di iscritti, corredata del nulla osta del Consiglio della Scuola cui lo specializzando risulta iscritto. La possibilità del trasferimento è subordinata alla verifica che il numero di iscrिवibili previsto non sia già saturato e all'ottenimento del parere favorevole da parte della Scuola di destinazione.

I trasferimenti possono avvenire solo previa ammissione all'anno successivo e, pertanto, non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.

Il nulla osta relativo ai trasferimenti in uscita di medici in formazione con contratto di formazione a finanziamento non ministeriale può essere rilasciato previo parere favorevole dell'Ente finanziatore.

Art. 36 – SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

1. Il candidato, per partecipare al concorso per l'accesso alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali, è tenuto al pagamento dell'importo indicato nella tabella dell'allegato A.

2. Il candidato risultato idoneo al concorso per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali è tenuto, ai fini dell'immatricolazione e della frequenza al primo anno di corso, al pagamento dell'importo indicato nella tabella dell'allegato A, da versare in due soluzioni:

- a) I rata all'atto dell'immatricolazione;
- b) Il rata entro il 30 giugno.

3. L'iscritto alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali è tenuto, ai fini dell'iscrizione all'anno accademico successivo al primo, al pagamento dell'importo indicato nella tabella dell'allegato A, da versare in due soluzioni:

- a) I rata, da versare dall'1 al 30 settembre;
- b) Il rata, da versare entro il 30 giugno.

4. Lo specializzando, non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti, non può essere iscritto all'anno di corso successivo.

5. Lo specializzando regolarmente iscritto e successivamente rinunciatario non ha diritto a ottenere il rimborso di quanto versato.

6. Lo specializzando, contestualmente alla domanda per l'ammissione all'esame finale, è tenuto al pagamento dell'importo indicato nella tabella dell'allegato A.

Art. 37 – ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLE LIBERE PROFESSIONI

1.L'abilitazione all'esercizio delle professioni viene conferita in seguito al superamento dell'Esame di Stato a cui è ammesso il candidato in possesso del prestabilito titolo accademico e che abbia svolto, ove previsto, il tirocinio.

2.Ogni anno, con Ordinanza ministeriale, sono indette la prima e la seconda sessione degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle libere professioni.

3.L'Università di Foggia è sede di Esami di Stato per le professioni di:

- medico chirurgo, limitatamente agli studenti che, alla data di entrata in vigore del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, risultino già iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e che esercitino la facoltà di concludere gli studi, secondo l'ordinamento didattico previgente, con il conseguimento del solo titolo accademico. In tal caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, co. 1 e 2 del predetto DL, sarà possibile conseguire successivamente l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, in applicazione dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018, con il conseguimento della valutazione del tirocinio, prescritta dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445;
- odontoiatra;
- dottore commercialista;
- esperto contabile;
- prove integrative di revisore legale;
- tecnologo alimentare.

4.Il candidato che intende sostenere gli Esami di Stato presso l'Università di Foggia, deve presentare domanda di ammissione secondo le modalità ed i tempi previsti dal relativo bando, provvedendo al versamento dell'importo previsto nella tabella dell'allegato A.

5.A fini del rilascio del Diploma di Abilitazione occorre presentare domanda in marca da bollo indirizzata al Magnifico Rettore su apposito modulo predisposto, allegando i versamenti indicati nella tabella dell'allegato A.

6.Il candidato che ha presentato domanda di partecipazione alla I sessione d'esame e che non ha partecipato alla prova, può partecipare alla II sessione presentando nuova domanda, avvalendosi della precedente documentazione e delle tasse già versate.

7.Il candidato che ha presentato domanda di partecipazione alla II sessione d'esame e che non ha partecipato alla prova, non ha diritto al rimborso del contributo versato a favore dell'Università.

Art. 38 - ISCRIZIONE AI MASTER DI I E II LIVELLO

1.Per iscriversi a un Master universitario o a un Corso di Perfezionamento o di Aggiornamento Professionale, l'interessato deve essere in possesso del titolo accademico previsto dal relativo bando o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

2.Il candidato che intenda partecipare al concorso per l'accesso a Master o a Corsi di Perfezionamento o di Aggiornamento Professionale è tenuto al pagamento dell'importo indicato nella tabella dell'allegato A, quale compartecipazione ai costi amministrativi, non cumulabili con la contribuzione.

3.L'importo delle tasse per l'iscrizione e la frequenza di Master o di Corsi di Perfezionamento o di Aggiornamento Professionale è definito nel bando di ammissione.

4.Prima della conclusione del Master o del Corso di Perfezionamento o di Aggiornamento Professionale, lo studente ammesso a sostenere l'esame finale deve presentare apposita domanda in marca da bollo, come previsto nella tabella dell'allegato B, allegando, solo per i master, l'attestazione del versamento ai fini del rilascio della pergamena del titolo originale di Master, il cui importo è indicato nella tabella dell'allegato A.

ART. 39 – ACCERTAMENTI FISCALI E SANZIONI PER DICHIARAZIONI NON VERITIERE

1. I richiedenti la riduzione o l'esonero per reddito sono sottoposti a controlli a campione ai sensi dell'art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000. Per gli accertamenti del caso è facoltà della Struttura competente rivolgersi alle Amministrazioni dello Stato e ad altri Enti e/o allo studente per le opportune indagini.

2. Di norma gli accertamenti sono effettuati, ai sensi dell'art. 4, comma 10, del D.P.C.M. 9.4.2001, su un campione non inferiore al 20% degli idonei a ottenere i benefici.

3. In via straordinaria, gli accertamenti potranno essere effettuati a seguito di specifiche segnalazioni da parte di organi di polizia tributaria o altri pubblici ufficiali.

4. Lo studente che presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire di agevolazioni, è soggetto alla tassazione normale senza alcuna riduzione e perde il diritto a ottenere altre agevolazioni per tutta la durata della carriera accademica, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

ART. 40 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, l'Università tratta i dati personali solo per fini istituzionali e nel trattamento degli stessi osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal codice della privacy, nonché dalla legge e dai regolamenti.

2. I dati personali richiesti e acquisiti e i dati connessi alla carriera universitaria e prodotti dall'Università saranno raccolti e trattati in forma cartacea e presso una banca dati autorizzata per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo. In particolare, per ciò che concerne la corretta attuazione della gestione amministrativa e didattica delle carriere degli studenti e dei relativi adempimenti, tale conferimento di dati è necessario per la costituzione del rapporto tra lo studente e l'Ateneo.

3. I dati personali potranno essere comunicati all'esterno, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università, ad altri soggetti pubblici (ad esempio: Ministero dell'Istruzione dell'Università della Ricerca, A.Di.S.U., Ministero delle Finanze) che gestiscono l'erogazione di contributi di ricerca e/o di borse di studio o che promuovono studi, ricerche e progetti per lo sviluppo universitario e servizi per il diritto allo studio. I dati personali vengono inoltre comunicati all'istituto bancario che, in convenzione con l'Ateneo, gestisce la procedura di incasso delle tasse e dei contributi universitari.

4. I dati personali saranno inoltre comunicati dall'Università, sia durante la carriera universitaria degli studenti sia dopo la laurea, a soggetti, enti e associazioni esterne per iniziative di orientamento e inserimento nel mondo del lavoro e per attività di formazione post-laurea.

5. I dati resi anonimi potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, per elaborare rapporti statistici. Qualora lo studente intenda opporsi al trattamento dei dati, unicamente per le finalità indicate al comma precedente, è tenuto a darne comunicazione per iscritto all'Università. Ai sensi degli artt. 8, 9, 10 del D. Lgs. 196/2003, gli studenti possono esercitare nei confronti dell'Università i diritti previsti all'art. 7 del medesimo provvedimento.

6. L'informativa da rendere agli studenti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è allegata al presente Regolamento e ne costituisce parte integrante.

ART. 41 – NORME FINALI

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.